

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ANNO 2008

L'art. 1, comma 221 della Legge Finanziaria anno 2008, ha modificato l'art. 23 del DPR. 600/73 come segue (in grassetto sono indicate le variazioni apportate, mentre la parte riportata in corsivo è stata soppressa):

“...2. La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara **annualmente** di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, **il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni** e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto (*anche per i periodi di imposta successivi*); b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito....”.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2008, al fine di usufruire delle detrazioni per carichi , ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR. 600/73, il lavoratore dipendente deve;

- 1) **annualmente dichiarare** al sostituto d'imposta di aver diritto ad usufruire delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, indicando la percentuale di spettanza;
- 2) **comunicare il codice fiscale dei soggetti** per i quali richiede le detrazioni d'imposta.

Si evidenzia che in precedenza quando il lavoratore presentava l'istanza di richiesta delle detrazioni d'imposta al sostituto d'imposta, in assenza di variazioni, valeva automaticamente per gli anni successivi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER APPLICAZIONE DISPOSIZIONE E CASI DI INCAPIENZA DELLE RITENUTE

- 1) La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge n. 244 del 2007) ha introdotto, a regime, una nuova detrazione per carichi di famiglia in favore delle famiglie numerose, vale a dire dei nuclei con almeno quattro 4 figli fiscalmente a carico. La nuova detrazione prevista dal comma 1-bis aggiunto all'articolo 12 del TUIR, di importo pari a 1200 euro, si cumula con quelle già esistenti e, nel caso in cui non trovi capienza nell'imposta netta, vale a dire dell'imposta lorda diminuita di tutte le detrazioni spettanti al contribuente, dà diritto all'attribuzione di una somma corrispondente all'eccedenza.
- 2) Per effetto di quanto stabilito dal comma 16 del citato art. 1 della legge finanziaria, l'ulteriore detrazione si applica anche per l'anno 2007 e, quindi, con effetto retroattivo.
- 3) Il presente decreto, la cui emanazione è prevista dall'ultimo periodo aggiunto al comma 3 del citato art. 12 del TUIR, detta le disposizioni attuative per l'applicazione da parte dei sostituti e dei contribuenti della nuova detrazione e, più specificamente, per l'attribuzione dell'eccedenza rispetto all'imposta netta. Il decreto, composto di due soli articoli, è ispirato ai seguenti criteri.
- 4) Per consentire quanto più possibile una immediata disponibilità delle somme da parte dei c.d. “incapiienti” si è ritenuto di suddividere la platea dei potenziali beneficiari tra: soggetti titolari esclusivamente di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed eventualmente del

reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze; e soggetti titolari anche o esclusivamente di altri redditi. Per la prima categoria di contribuenti, sarà possibile fruire del rimborso dell'eventuale eccedenza già in busta paga; per la seconda categoria di contribuenti, invece, la piena fruizione delle somme a credito potrà avvenire solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

- 5) L'articolo 1 disciplina l'attribuzione dell'eccedenza tramite il sostituto d'imposta, dettando peraltro regole diverse per l'applicazione a regime e per l'applicazione riferita al 2007. In particolare, per l'anno 2007 si è reso opportuno distinguere a seconda che il sostituto che eroga i redditi nell'anno 2008 sia o meno lo stesso che ha rilasciato il CUD per l'anno precedente.
- 6) Relativamente al credito spettante dall'anno 2008, il sostituto d'imposta è tenuto a determinare – in via previsionale - l'eventuale ammontare di ulteriore detrazione che non trova capienza nell'imposta netta e a riconoscere tale ammontare sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo ai periodi di paga medesimi. Naturalmente, nell'ambito delle operazioni di conguaglio, occorrerà rideterminare l'ammontare del credito sulla base dei dati reddituali definitivi.
- 7) Le somme a credito spettanti in ciascun periodo di paga dal 2008 (pari ad 1/12 dell'importo complessivo spettante a ciascun avente diritto, nell'ipotesi di periodo di paga mensile), sono riconosciute entro la capienza del monte ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la residua parte, utilizzando le ritenute dei periodi di paga successivi. Inoltre, mutuando le regole di riconoscimento dei crediti derivanti dall'assistenza fiscale, qualora l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga non sia sufficiente a garantire la parte del credito spettante a ogni avente diritto, il sostituto d'imposta riconoscerà a ciascuno di essi il credito nella percentuale determinata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l'ammontare complessivo della parte di credito da riconoscere nel medesimo periodo di paga. Se entro la fine del periodo d'imposta non è possibile attribuire interamente il credito spettante, il sostituto è tenuto a comunicare all'interessato l'importo residuo evidenziandolo nel CUD al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
- 8) Anche il credito spettante per il periodo d'imposta 2007 è riconosciuto dai sostituti d'imposta che erogano nell'anno 2008 redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR. Si prevede una richiesta da parte dell'avente diritto attestante il mancato possesso nell'anno 2007 di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati e a quelli derivanti dall'immobile adibito ad abitazione principale e dalle relative pertinenze. Solo nell'ipotesi in cui il dipendente abbia cambiato sostituto d'imposta nell'anno 2008 è necessario corredare la richiesta con la consegna del CUD/2008 relativo ai redditi 2007 rilasciato dal precedente datore di lavoro.
- 9) Il sostituto d'imposta, successivamente alla richiesta del dipendente, provvede al riconoscimento del credito dell'anno 2007 in unica soluzione mediante l'utilizzo del monte ritenute disponibile nel periodo di paga ovvero, se insufficiente, utilizzando il monte ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Anche per il credito relativo al 2007, resta fermo che a fronte di una pluralità di aventi diritto il sostituto d'imposta riconosce a ciascuno di essi il credito nella percentuale determinata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l'ammontare complessivo dell'intero credito da riconoscere. Anche in questo caso, se entro la fine del periodo d'imposta non è stato possibile attribuire interamente il credito spettante, il sostituto è tenuto a comunicare all'interessato l'importo residuo attraverso l'evidenza del dato nell'ambito della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
- 10) I contribuenti che possiedono anche o esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, assimilati o di pensione, indicano il credito spettante dal 2007 nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico/PF ovvero Modello 730). La dichiarazione dei redditi può essere utilizzata anche dai titolari di redditi di pensione, di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta ma che per vari motivi possono non aver ricevuto, in tutto o in parte, dal sostituto d'imposta medesimo il credito spettante (ad esempio, per assenza di richiesta delle detrazioni, per incapienza del monte ritenute disponibile, per fallimento del sostituto d'imposta).
- 11) Come precisato dal comma 2 dell'art. 2 del presente decreto, il credito spettante può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ivi includendo la compensazione dell'ICI, o, a scelta del contribuente, riportato a nuovo per computarlo in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo ovvero chiesto a rimborso.

12) Resta fermo che la dichiarazione dei redditi dovrà consentire il recupero del credito corrisposto in misura superiore a quello spettante.